



Decreto n° 0161 / Pres.

Trieste, 30 luglio 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE REGIONALE 4/2014 PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE A PEDALATA ASSISTITA

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 30/07/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 28/07/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 30/07/2014

Visto l'articolo 18 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 4 (Azioni a sostegno delle attività produttive) il quale:

a) al comma 1, prevede che la Regione, al fine di promuovere lo sviluppo di nuove strategie per un trasporto sostenibile sul territorio regionale e in particolare il miglioramento della vivibilità e della fruibilità delle aree urbane, in un'ottica di tutela dell'ambiente e di sviluppo economico eco-compatibile, sostiene l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita dotate di un motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 Kw la cui alimentazione è progressivamente ridotta e infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 Km/h, di seguito denominate più brevemente "biciclette elettriche a pedalata assistita";

b) al comma 2, prevede la concessione di contributi pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, comprensivo di IVA, fino a un massimo di 200 euro, per una volta, per l'acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita nuova di fabbrica;

c) al comma 3 prevede tra l'altro che il contributo di cui al comma 2 è concesso per il tramite di Unioncamere FVG con la quale, al fine di disciplinare i relativi rapporti, la Regione stipula apposita convenzione in conformità a uno schema approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali;

d) al comma 4 prevede che Unioncamere FVG ha facoltà di delegare le funzioni amministrative concernenti la concessione dei contributi di cui alla lettera b) secondo le modalità e ai soggetti indicati nella convenzione di cui al menzionato comma 3;

Visto in particolare il comma 6 del sopra citato articolo 18 della legge regionale 4/2014 il quale prevede che con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per l'assegnazione a Unioncamere FVG delle risorse finanziarie destinate alle finalità di cui al menzionato comma 1, nonché definito il procedimento per la concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti privati.

Visto il Regolamento di esecuzione come predisposto recante "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita" approvato con deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1430;

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 649 è stato disposto che l'istituto del silenzio - assenso non trova applicazione nei procedimenti concernenti l'assegnazione, la concessione, l'erogazione e la rendicontazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere;

Visto l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'articolo 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 24 luglio 2014, n. 1430;

Decreta

1. È emanato il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 18 della legge regionale 4/2014 per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita" nel testo allegato

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -